*I principi generali dell’ordinamento non limitano le responsabilità del Presidente della Repubblica in materia di Affari esteri ai tre adempimenti indicati nel citato articolo 87. Non vi è dubbio che, con particolare riferimento all’evoluzione delle relazioni internazionali, la rappresentanza dell’unità nazionale abbia uno specifico contenuto sostanziale. Vi è da considerare, inoltre, che il settore della politica estera è quello dove maggiormente si avverte un’essenziale esigenza di continuità, per assicurare la quale il Presidente della Repubblica ha una responsabilità specifica. La politica estera non è soggetta alle mutazioni che caratterizzano il succedersi degli esecutivi. In mancanza di espressa previsione costituzionale, il coinvolgimento del Presidente della Repubblica nella politica internazionale – che postula un dovere di informazione costante nei suoi confronti, affinché egli sia sempre in condizione di poter esprimere giudizi, esortazioni e valutazioni prima che determinate decisioni vengano adottate in sede governativa – non può avvenire che attraverso contatti tra il capo dello Stato e il Presidente del Consiglio e il Ministro degli Affari Esteri, in ragione degli eventi che li rendano necessari o opportuni. Grazie ai frequenti incontri con capi di Stato e personalità straniere, ho così potuto accogliere testimonianze di altissimo livello sulle maggiori problematiche internazionali a beneficio dell’azione di politica estera del Governo. Nell’ambito dei miei poteri, ho avuto modo di suggerire linee di pensiero e iniziative specifiche su diversi argomenti, assicurando una coesione interna come base per far maturare e sostenere un dialogo esterno.*

[citato in A. Puri Purini, *Dal Colle più alto – Al Quirinale con Ciampi negli anni in cui tutto cambiò*, 2012, Milano, Il Saggiatore S.p.A., 35-36]